

agricoli ed alimentari oggetto di vendita, ai comparti agronomici di tali prodotti ed al fatturato derivante dalla vendita.

Anche l'attività di vendita diretta con possibilità di consumo immediato dei prodotti è comunque soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva (comma 2 dell'articolo 4 del D. Lgs. 228/2001).

Ogni verifica sul rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali richiesti dal Dlgs. n. 228/2001 è in capo alle Amministrazioni comunali di riferimento. Ove nei controlli relativi all'attività qui in rilievo si dovesse accertare l'assenza di detti requisiti (es. prodotti di provenienza esterna prevalente, macchinari per attività di cottura e preparazione dei cibi non ammesse, etc.), dovrà essere richiesta la rimozione dei due truck in uso per la vendita/somministrazione di cibi e bevande, **rimozione senz'altro necessaria per i manufatti su ruote ad uso magazzino e toilettes, in ogni caso non autorizzabili ai sensi della normativa richiamata.**

III. In particolare, da un punto di vista edilizio, chiarito (XXXX) che le strutture di cui trattasi non sono autorizzabili ai sensi della normativa regionale sull'agriturismo, **i manufatti privi dei requisiti di cui all'art del D.lgs. n. 228/2001 costituiscono un intervento di nuova costruzione senza titolo, necessariamente soggetto a rimozione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 23/2004** (rimozione dei truck e di ogni opera connessa effettuata).

La **lett. g.5) dell'Allegato alla L.R. n. 15/2013** riconduce infatti espressamente tra gli interventi di **nuova costruzione**:

*“g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano **utilizzati** come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti¹ previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.*

¹ Si precisa che l'eccezione indicata in norma è relativa alle sole strutture e tipologie ricettive extralberghiere disciplinate dalla L.R. 16/2004 e, in particolare, alle strutture all'aria aperta ove è ammessa la ricettività con tende ed unità abitative mobili. **Le strutture agrituristiche, regolate dalla L.R. n. 4/2009, NON consentono invece l'installazione da parte dell'impresa agrituristica di tende e case mobili, ma solo la messa a disposizione di piazzole attrezzate;**

Non è invece possibile considerare tali manufatti come opere stagionali temporanee (art. 7, comma 1, lettera g²), della LR n. 15 del 2013 e relativa norma di interpretazione nell'art. 44 della LR n. 17 del 2014), in regime di edilizia libera.

Deve infatti osservarsi che, come espressamente precisato nell'art. 7, comma 1, della L.R. n. 15/2013, **anche gli interventi di edilizia libera richiedono il pieno “rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3...”**. In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 3: **“I titoli abilitativi devono essere conformi ..“ c) ..[alle] discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia..”**.

Si ribadisce dunque ancora una volta che **la disciplina di settore in materia di agriturismo (L.R. n. 4/2009 e DGR 987/2011) non consente la ristorazione, anche se solo stagionalmente, a mezzo di roulotte o case mobili, prevedendo che l'attività di somministrazione di pasti e bevande possa essere svolta soltanto nei fabbricati presenti nel fondo, accatastati D10, espressamente identificati negli atti di iscrizione/modifica nell'elenco delle imprese agrituristiche** adottati dal Servizio Agricoltura, Caccia e pesca competente per territorio, **previo riscontro positivo dei requisiti strutturali specificatamente dettati per i locali ad uso cucina, dispensa, sala da pranzo e relativi servizi igienici** (si veda, in particolare, il par. 16.4.2 della citata DGR n. 987/2011).

Gli spazi esterni, comunque definiti ed indicati nella richiesta di iscrizione/modifica dell'attività, sono utilizzabili solo per la clientela (posti-tavola, aree di accoglienza o conversazione, etc..).

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

Documento firmato digitalmente

SaGa

² V. art. 7, comma 1, lettera g, L.R. 15/2013, per cui sono ricondotte all'AEL *“le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;”*. Il successivo comma 2 precisa poi che *“L'esecuzione delle opere di cui al comma 1, lettera g), è preceduta dalla comunicazione allo Sportello unico delle date di avvio lavori e di rimozione del manufatto”*.